

XVI legislatura

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni difesa

Stoccolma, 8-9 novembre 2009

n. 74/AP
5 novembre 2009



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea



**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni difesa

Stoccolma, 8-9 novembre 2009

Dossier n. 74/AP
5 novembre 2009

a cura di Giuseppe Trezza

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706_2405

Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

_3542

Segreteria

Grazia Fagiolini

_2989

Simona Petrucci

_3666

Fax 06 6706_4336

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

_2969

Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

_2653

Laura E. Tabladini

_3428

Monica Delli Priscoli

_4707

Ufficio per le Relazioni

Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)

fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

_3478

Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

_2884

Antonella Usiello

_4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

_2891

fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

_2027

Consigliere

Davide A. Capuano

_3477

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Viviana Di Felice

_3761

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

_4695

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

Programma

Domenica 8 novembre

14.00 - Registrazione dei partecipanti negli hotel

19.00

18.30 Partenza in bus dagli hotel

19.00 Pranzo presso l'Accademia militare di Karlberg

22.00 "Tapto" della Banda musicale dell'esercito reale svedese

22.30 Ritorno in bus agli hotel

Lunedì 9 novembre

08.15 Partenza in bus, o a piedi con le guide, dagli hotel

08.00 -

09.00 Registrazione dei partecipanti presso il parlamento svedese

Entrata: Rikspalan

09.00 **Discorsi di benvenuto**

On. Anders Karlsson, Presidente della Commissione difesa

Luogo: ex Prima Camera

09.10 **PESD - Priorità della presidenza svedese**

Sten Tolgfors, Ministro della difesa, Svezia

09.30 Dibattito

10.00 **PESD 2009 - la dimensione militare**

Generale Håkan Syrén, Presidente del Comitato militare dell'Unione europea

10.20 Dibattito

10.50 Pausa

Luogo: Grande scalone

11.30 **Le missioni UE di intervento nelle crisi civili**

Kees Klompenhouwer, Comandante delle operazioni civili e Direttore del CPCC

11.50 Dibattito

12.20 **Operazione Atalanta al largo delle coste somale**

Amm. Peter D. Hudson, Comandante delle Operazioni EUNAVFOR

12.40 Dibattito

13.10 **Considerazioni conclusive**

On. Anders Karlsson, Presidente della Commissione difesa

13.20 Fotografia di gruppo

Luogo: Grande scalone

13.30 Colazione a buffet

Luogo: Grande galleria

14.45 -Visita guidata del Riksdag

15.30

INDICE

PROGRAMMA		
NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Lotta alla pirateria al largo della Somalia, <i>scheda a cura del Ministero degli Affari esteri, 19 maggio 2009</i> (documento non disponibile)	"	1
Operazioni NATO antipirateria (dal sito ufficiale della NATO)	"	5
L'operazione Atalanta - presenza italiana (a cura del Ministero della difesa)	"	7
L'Italia e la sicurezza marittima nella regione del Mediterraneo, <i>Agenzie di stampa della Marina Militare italiana 3 agosto - 1 novembre 2009</i> (documento non disponibile)	"	9
Azione Comune 2008/749/PESC del Consiglio del 19 settembre 2008 relativa all'azione di coordinamento militare dell'Unione europea a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO)	"	13
Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008 relativa all'operazione militare dell'unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia	"	17
Decisione ATALANTA/1/2008 del Comitato politico di sicurezza, 18 novembre 2008, relativa alla nomina del comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)	"	23
Decisione 2008/918/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 relativa all'avvio dell'operazione militare dell'unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)	"	25
Decisione ATALANTA 1/2009 del Comitato politico e di sicurezza del 17 marzo 2009 relativa alla nomina del comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione		

<p> militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) </p>	"	27
<p> Decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza del 21 aprile 2009 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) </p>	"	29
<p> Decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza del 21 aprile 2009 relativa alla costituzione del comitato di contributori per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) </p>	"	31
<p> Decisione ATALANTA/4/2009 del Comitato politico e di sicurezza del 27 maggio 2009 relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) </p>	"	33
<p> Decisione ATALANTA/5/2009 del 10 giugno 2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato di contributori per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) </p>	"	35
<p> Decisione ATALANTA/6/2009 del Comitato politico e di sicurezza del 22 luglio 2009 relativa alla nomina del comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) </p>	"	37
<p> Decisione ATALANTA/7/2009 del Comitato politico e di </p>		

sicurezza del 2 ottobre 2009 che modifica la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato di contributori per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)	"	39
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla pirateria in mare	"	45
Risoluzione n. 1816 (2008) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Somalia (<i>in inglese</i>)	"	49
Risoluzione n. 1851 (2008) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (<i>in inglese</i>)	"	53
Risoluzione n. 1872 (2009) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (<i>in inglese</i>)	"	57
Mappa della Somalia		61

NOTA ILLUSTRATIVA

La pirateria nell'Oceano indiano

La pirateria non è ovviamente un fenomeno nuovo. L'entità del problema e le minacce reali che pone alle rotte marittime commerciali variano a seconda delle circostanze storiche. Negli ultimi due o tre anni si è verificato un significativo incremento degli atti di pirateria navale, localizzati per la maggior parte al largo delle coste del Corno d'Africa e nel Golfo di Aden ad opera di pirati somali.

L'esplosione di queste azioni di pirateria a largo della Somalia ha determinato una rivalutazione dei rischi e delle minacce alla sicurezza globale provocate dalla pirateria nonché della necessità di una risposta internazionale coordinata ed efficace. I pirati hanno indirizzato i loro attacchi non solo contro navi mercantili, ma anche contro imbarcazioni private, navi che trasportavano aiuti umanitari, petroliere e persino contro navi che trasportavano armi. Il fenomeno si è subito esteso da una dimensione regionale a una internazionale, localizzandosi in un punto nevralgico delle rotte marittime interoceaniche, fondamentale per l'economia mondiale. Prima delle azioni di contrasto alla pirateria, diverse compagnie navali e assicurative, non volendo più mettere a rischio la sicurezza degli equipaggi e affrontare l'ingente spesa dei riscatti, hanno deviato le rotte, allungandole di oltre un terzo, compiendo il periplo dell'Africa.

La comunità internazionale, su richiesta dell'Ufficio internazionale Marittimo (IMB) e di gruppi di armatori riunitisi per affrontare il problema, ha intrapreso una serie di azioni atte a contrastare il dilagare della pirateria nell'Oceano Indiano. La presenza navale internazionale nel Golfo di Aden e nel bacino somalo è l'aspetto più visibile di questa risposta, portata avanti da un'ampia coalizione di nazioni e da istituzioni multilaterali. Sia la NATO che l'Unione Europea stanno conducendo operazioni militari nella regione e stanno iniziando a considerare il loro potenziale ruolo a lungo termine nella lotta alla pirateria nei mari del mondo.

La situazione in Somalia

L'insorgere e l'aumento della pirateria in Somalia è stata sicuramente favorita dalle condizioni di estrema instabilità politica e di insicurezza che si sono verificate in questo paese. A partire dalla caduta del regime di Mohammed Siad Barre nel 1991, la Somalia non ha più avuto una vera autorità centrale cui

fare riferimento. Il Governo di Transizione Federale (TFG), formatosi nel 2004, e riconosciuto a livello internazionale come autorità statale legittima, detiene il controllo solo su parte del territorio del paese, confrontandosi continuamente con seri attacchi da parte di gruppi armati di opposizione. Ad acutizzare questo quadro di debolezza istituzionale, la regione settentrionale del Puntland si è dichiarata indipendente, stabilendo e imponendo con la forza la propria autonomia amministrativa. A partire dal colpo di stato del 2006, una nuova forza di opposizione, le Corti islamiche, appoggiata in parte dal fondamentalismo islamico, si è proposta come nuovo fattore altamente destabilizzante per il paese, soprattutto a livello sociale e militare.

Nonostante alcuni sviluppi positivi della situazione politica, riscontrabili soprattutto nel dialogo tra l'opposizione armata e il governo legittimo, il livello della sicurezza in Somalia è costantemente a rischio, tanto che nel giugno di quest'anno il governo federale si è trovato costretto a dichiarare di nuovo lo stato di emergenza.

La recrudescenza dei combattimenti ha inoltre provocato una grave emergenza umanitaria: si stima che oltre il 40 per cento della popolazione versi in stato di estrema povertà, sia impedita nell'accesso alle risorse primarie ed abbia un forte bisogno di assistenza umanitaria. Secondo l'Alto Commissario per i rifugiati dell'ONU, circa un milione e mezzo di somali risultano profughi interni nel loro paese.

L'insorgere della pirateria

L'estrema debolezza delle istituzioni centrali e dello stato di diritto ha consentito a numerose associazioni criminali di svilupparsi ed estendere la loro rete di azione in tutto il paese, senza purtroppo incontrare una vera forza di contrasto da parte delle autorità centrali. A partire dal 2000 sono cominciati attacchi pirateschi a imbarcazioni a largo delle coste somale, che hanno raggiunto il loro picco nel corso del 2008. La maggior parte di questi attacchi si è verificata nel Golfo di Aden, il braccio di mare che separa il Corno d'Africa dalla Penisola arabica (coste dello Yemen), che è rotta obbligata per accedere dal Mediterraneo, e dall'Atlantico, all'Oceano indiano. L'area investita dalla globalità degli attacchi si estende però oltre questa zona di transito obbligato, lambendo l'intera area costiera somala e spingendosi fino a Tanzania, Kenya, Seychelles e Madagascar.

L'individuazione delle cause della pirateria somala non è univoca; diversi elementi infatti concorrono a determinare il vero "boom di pirateria" che si sta verificando. Da un lato, l'industria ittica somala è stata fortemente penalizzata nel corso degli ultimi anni a causa della pesca illegale praticata soprattutto da flotte straniere, penetrate nella regione costiera senza trovare ostacoli da parte delle

autorità marittime somale. Almeno in parte, come ha rilevato un apposito documento del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (S72008/769), la formazione di bande di pirati può essere considerata una conseguenza del selvaggio impauverimento delle risorse ittiche. Una delle prime motivazioni della pirateria, infatti, deriva dalla possibilità di facili e rapidi introiti in una regione dove la povertà è endemica.

Il proliferare degli attacchi nell'ultimo periodo indica un evidente incremento dell'attività e delle persone dedite alla pirateria. Le basi logistiche dei pirati somali sono localizzate principalmente in due aree: la regione settentrionale del Puntland (nelle vicinanze di Eyl) e la costa centrale (presso la città di Haradheere).

Rischi e tecniche di aggressione

Gli attacchi dei pirati si svolgono, generalmente, secondo uno schema usuale, che pertanto può essere studiato per individuare i punti deboli e neutralizzarli nel migliore dei modi. Gli attacchi sono rivolti a imbarcazioni, che vengono abbordate e quindi assalite. Le navi, gli equipaggi e il carico rimangono in mano dei pirati fino all'eventuale pagamento di un riscatto, che può ammontare alla cifra di alcuni milioni di dollari. Questa tipologia di attacchi, pur rimanendo costante, ha subito un drastico incremento nel 2008 e nella prima metà del 2009, tanto da rendere necessaria la programmazione di interventi di contrasto. I pirati iniziano a disporre di tecnologie e armi abbastanza sofisticate, come cellulari e sistemi di rilevazione satellitari, sistemi missilistici antiaereo portabili a corto raggio (MANPADs) e lanciarazzi (RPGs). Inizialmente gli attacchi venivano sferrati da imbarcazioni relativamente piccole, della stazza di un peschereccio; nell'ultimo periodo i pirati dispongono di c.d. "navi madri", ovvero grandi imbarcazioni capaci di coprire vaste distanze e di contenere natanti più piccoli, che vengono utilizzati per gli attacchi una volta incontrato un obiettivo. Con queste tecniche, gli attacchi si sono estesi fino alla distanza di 400 miglia nautiche dalla costa.

Tutti questi elementi contribuiscono a delineare una minaccia sempre più aggressiva il cui raggio di azione potrebbe espandersi ulteriormente nel lungo periodo. Sebbene sia errato sottovalutare la minaccia, bisogna tener presente che i pirati non dispongono di un'organizzazione e - soprattutto - di una formazione militare. La struttura delle loro formazioni è quindi abbastanza fluida e priva di un vero coordinamento, nonché di obiettivi strategici a lungo termine. Bisogna inoltre tenere presente che il motivo primario della pirateria è e rimane di natura economica, e non ha nulla a che fare con movimenti politici o paramilitari.

La minaccia alla sicurezza globale della pirateria deriva da altri fattori, come lo stretto legame che si crea con le organizzazioni criminali internazionali e con sistemi statali corrotti, determinando una sempre più vasta instabilità politica del paese. Per ora non vi sono elementi per dimostrare un'eventuale collusione della pirateria somala con i gruppi terroristici, in parte legati ad al-Qaeda, operanti nel territorio somalo. Vi è però l'esigenza di controllare il flusso delle ingenti risorse finanziarie incamerate dai pirati, poiché, se convogliato nelle mani di organizzazioni criminali, potrebbe contribuire al finanziamento di azioni terroristiche.

La risposta globale alla pirateria

a) Il quadro giuridico

Il diritto internazionale in materia di pirateria è regolato dall'articolo 105 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (UNCLOS, entrata in vigore nel 1994), che autorizza ogni stato a difendersi contro gli attacchi di pirati commessi in acque internazionali, e a perseguirli secondo la propria legislazione. La Convenzione sancisce quindi il diritto di uno stato a difendersi dalle azioni di pirateria, pur non assimilandole ad attacchi militari. I pirati catturati dovranno pertanto essere trattati e processati secondo le legislazioni penali vigenti e non in base al codice di guerra. Gli avvenimenti verificatisi in Somalia hanno posto in luce diversi problemi legati all'attuazione delle disposizioni dell'UNCLOS in materia di pirateria. In primo luogo, molti attacchi sono avvenuti nelle acque territoriali della Somalia, dove le disposizioni dell'UNCLOS non trovano applicazione e dove, a rigore, le forze navali straniere non sarebbero autorizzate a intervenire. In secondo luogo, le norme costituzionali e le leggi ordinarie di diversi paesi vietano il ricorso alla forza militare nell'ambito di missioni di lotta contro la criminalità, oppure lo prevedono solo in determinati casi. Infine, talvolta i singoli Paesi non sono stati in grado di perseguire i pirati perché nell'ordinamento nazionale mancava una normativa specifica in materia.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite [UNSC], che dal 1991 segue da vicino la situazione in Somalia, sia sotto il profilo politico che dal punto di vista della sicurezza, ha adottato nel 2008 una serie di risoluzioni in materia conformemente al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, che conferisce all'UNSC ampi poteri per far fronte alle minacce poste alla sicurezza internazionale. Tali risoluzioni hanno effettivamente introdotto diverse misure straordinarie, anche se l'UNSC non è arrivato a classificare la pirateria come minaccia per la sicurezza internazionale in senso stretto, scegliendo piuttosto di considerarla come un fattore aggravante nel contesto specifico della Somalia. La risoluzione n. 1851 del 16 dicembre 2008 ha introdotto un'altra misura

eccezionale: a partire dal 2 dicembre 2008 e per un periodo di dodici mesi gli Stati impegnati in azioni di contrasto alla pirateria nella regione vengono autorizzati a “adottare tutte le misure necessarie che risultino appropriate in Somalia”, ovvero a intervenire sulla terraferma nell'ambito delle misure di contrasto della pirateria. Le risoluzioni dell'UNSC in materia di pirateria (in particolare le nn. 1846 e 1851) hanno affrontato anche la questione dell'esercizio della giurisdizione ai fini dell'arresto e della promozione delle azioni penali contro i pirati. Per poter affrontare questi problemi, svariati governi hanno suggerito che i pirati possano essere giudicati dal Tribunale penale internazionale o da un tribunale internazionale da istituire appositamente.

b) Lo schieramento di forze NATO

Il proliferare degli atti di pirateria al largo delle coste della Somalia ha dato luogo a uno schieramento senza precedenti di forze navali multinazionali sotto la supervisione generale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il consenso delle autorità somale. Inizialmente la risposta militare era motivata dall'esigenza di proteggere le spedizioni di aiuti umanitari. Tuttavia le forze navali hanno progressivamente assunto ed eseguito una serie più ampia di funzioni: sorveglianza; dissuasione; servizio di scorta e invio di distaccamenti di protezione per i convogli umanitari ma anche per altre navi esposte a un rischio elevato; interventi che hanno determinato la liberazione di navi catturate dai pirati; abbordaggio di imbarcazioni sospette e arresto dei pirati stessi.

L'iniziativa militare è partita, nel periodo compreso tra novembre 2007 e giugno 2008, per paesi come USA, Francia, Canada e Paesi Bassi, che hanno schierato forze navali come servizio di scorta a convogli marittimi. La ***Combined Task Force 150*** (CTF 150), sotto il comando statunitense, è stata la prima forza navale multinazionale ad essere dislocata in Somalia.

Il 9 ottobre 2008, in risposta a una richiesta del Segretario generale dell'ONU, i ministri della Difesa della NATO hanno convenuto di inviare tre unità navali facenti parte del Gruppo navale permanente della NATO.

Il 24 ottobre 2008 è stata lanciata l'Operazione NATO ***Allied Provider*** sotto il controllo operativo del Comando alleato della Componente Marittima del Sud Europa di Napoli e la direzione del Comando alleato interforze del quartier generale di Napoli. Le unità navali della NATO hanno scortato otto convogli del PAM (Programma Alimentare Mondiale) e un convoglio dell'Unione africana e svolto pattugliamenti di dissuasione e di sorveglianza aerea. L'operazione si è conclusa il 12 dicembre 2008 con il passaggio delle consegne all'operazione UE Atalanta.

Il 17 agosto 2009, Il Consiglio atlantico ha approvato un mandato rafforzato per le operazioni che l'alleanza conduce al largo delle coste della Somalia, lanciando **l'Operazione Ocean Shield** che sostituisce l'operazione Allied Protector. Attraverso Ocean Shield la NATO dovrebbe fornire un contributo di più lungo termine alle misure di lotta contro la pirateria. Come le operazioni precedenti della NATO, anche questa assume compiti di dissuasione, di difesa e di lotta contro gli atti di pirateria nel tratto di mare interessato.

c) L'operazione Atalanta dell'Unione Europea

Atalanta – EU NAVFOR Somalia è la prima operazione navale dell'UE che sia mai stata condotta nel quadro della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD). L'operazione EUNAVFOR è stata approvata dal Consiglio dell'UE, l' 8 dicembre 2008 (Decisione 2008/918/PESC) per un mandato iniziale di un anno ed ha raggiunto la capacità operativa iniziale il 13 dicembre 2008. Il quartier generale operativo dell'UE si trova a Northwood, nel Regno Unito. Per coprire le spese comuni dell'operazione, sono stati stanziati 8,3 milioni di euro. Nel giugno 2009 il Consiglio dell'UE ha deciso di prorogare l'operazione per un altro anno, fino alla fine del 2010. Inoltre, per rispondere ai nuovi schemi di attacco messi in atto dai pirati, l'area operativa di Atalanta è stata estesa fino a coprire il tratto di mare al largo dell'arcipelago delle Seychelles. Attualmente EUNAVFOR è lo schieramento multinazionale più grande presente nella regione.

Il Comitato politico e di sicurezza dell'Unione Europea ha accettato, con apposite decisioni, il contributo militare di paesi terzi all'operazione Atalanta, come previsto nell'articolo 25 del Trattato dell'Unione europea. Attualmente, pertanto, partecipano alle operazioni navali anche Norvegia, Croazia e Montenegro.

Nel quadro delle misure di contrasto agli atti di pirateria, l'UE ha creato inoltre un **Centro di sicurezza marittima per il Corno d'Africa (MSCHOA)** che è diventato il principale punto di rilevamento dei movimenti delle navi nella regione e coordina le operazioni in caso di attacco. Le navi che accedono a questo tratto di mare possono registrarsi presso il Centro, aggiornare la loro posizione e ricevere informazioni e consulenza volti a ridurre il rischio di assalti da parte dei pirati. In seguito alle informazioni ricevute dai comandanti e dagli armatori il *MSCHOA* valuta il rischio di attacco e raccomanda alle imbarcazioni di attraversare la regione unendosi ad altre navi oppure, nel caso di rischio elevato, propone una scorta individuale. L'adozione di tali protocolli di sicurezza e il pattugliamento delle acque costituiscono un importante deterrente per gli attacchi dei pirati, la cui frequenza è sensibilmente diminuita nell'ultimo periodo.

E' necessario sottolineare che EUNAVFOR e *MSCHOA* costituiscono solo un aspetto dell'azione portata avanti dall'UE in Somalia. Altri programmi dell'Unione non rientrano direttamente nel quadro della PESD e riguardano il sostegno politico e diplomatico al processo di pace, la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari. L'UE sta attualmente rivedendo la propria azione politica nei confronti della Somalia allo scopo di creare migliori sinergie tra i diversi pilastri di intervento.

Oltre alle forze militari marittime della NATO e dell'UE, sono presenti nella regione forze navali di altri paesi interessati al ripristino della stabilità nelle rotte transoceaniche, quali Giappone, Cina, Iran, India e Malaysia (quest'ultimo paese ha acquisito una notevole competenza nella lotta alle incursioni di pirati nelle acque domestiche dello Stretto di Malacca).

d) Prospettive globali per la sicurezza marittima

Le iniziative militari internazionali possono contribuire solo in maniera limitata alla lotta contro la proliferazione degli atti di pirateria al largo delle coste somale. Le origini della pirateria vanno ricercate tanto sulla terraferma quanto in mare, essendo il fenomeno solo il sintomo di problemi ben più radicati, connessi alla mancanza di *governance*, all'instabilità, alla povertà, alla corruzione e alla criminalità organizzata. Per debellare la pirateria è quindi fondamentale affrontarne le cause alla radice e cambiare il contesto che in Somalia ha favorito il dilagare del fenomeno. Come ha dichiarato il Segretario generale dell'ONU nel marzo del 2009, nella sua relazione su una strategia a lungo termine di contrasto della pirateria al largo delle coste della Somalia, la situazione in cui si trova attualmente il paese richiede un approccio diversificato e integrato. Tale esigenza è stata ribadita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU nella risoluzione 1872 del 26 maggio 2009, che riconosce "che la persistente instabilità in Somalia contribuisce al problema della pirateria e delle rapine a mano armata al largo delle coste della Somalia" e sottolinea "la necessità di una risposta globale da parte della comunità internazionale per combattere la pirateria e le sue cause profonde".

Una risposta globale al problema della sicurezza nei mari deve comprendere tre elementi:

- un ulteriore rafforzamento degli strumenti giuridici e militari nonché dei provvedimenti nel settore del trasporto marittimo al fine di contrastare la pirateria al largo delle coste della Somalia e trarne insegnamenti utili per il futuro;
- un collegamento delle misure di lotta contro la pirateria con le iniziative già promosse in campo politico, diplomatico, umanitario e nel settore dello sviluppo;

- il coinvolgimento nel dialogo dei paesi vicini al fine di pervenire a una soluzione a lungo termine per la regione.

L'asse portante di una strategia globale di sicurezza per la Somalia è rappresentato dalla dimensione regionale e, in particolar modo, dalle iniziative volte a costruire capacità in materia di lotta contro la criminalità marittima nelle acque territoriali. Il successo registrato nella seconda metà degli anni '90 negli Stati del Sud-est asiatico al fine di porre un argine alla proliferazione della pirateria nell'area dimostra che un'azione repressiva decisa da parte degli Stati costieri e la cooperazione regionale possono essere realmente determinanti. Ciò è attuabile, in primo luogo, con dei programmi di addestramento delle guardie costiere e delle forze navali nei paesi della regione, a cui sia la NATO che l'Unione europea hanno annunciato di voler cooperare.

OPERAZIONI NATO ANTIPIRATERIA

Il fenomeno della pirateria, che si sta espandendo nelle zone del Golfo di Aden e del Corno d'Africa, rischia di minacciare gli sforzi umanitari internazionali in Africa nonché la sicurezza delle vie marittime commerciali e la navigazione internazionale. La NATO è attivamente impegnata nella salvaguardia della sicurezza conducendo operazioni anti-pirateria in quell'area.

Su richiesta del Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, alla fine del 2008, la NATO ha iniziato a fornire truppe di supporto alle navi del World Food Programme dell'ONU che transitano in queste acque pericolose (Operazione Allied Provider, ottobre-dicembre 2008, e successivamente Operazione Allied Protector, marzo-agosto 2009). Attualmente è in corso l'operazione Ocean Shield, che offre un training ai paesi della regione per sviluppare la loro capacità di contrastare le azioni di pirateria.

La NATO conduce le operazioni anti-pirateria in piena ottemperanza alle principali risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e in accordo con le azioni di contrasto di altri attori, in primo luogo l'Unione Europea

Operazione Ocean Shield (in corso) Missioni, obiettivi e finalità

Strutturata sul modello delle precedenti due missioni NATO contro la pirateria, è incentrata sulle operazioni anti-pirateria in mare nell'area interessata. La maggiore novità è rappresentata dal fatto che l'Alleanza ha allargato il suo approccio per combattere la pirateria introducendo un nuovo elemento nella sua missione: fornire, agli stati della regione che ne fanno richiesta, assistenza per sviluppare i loro propri mezzi e le loro strategie di lotta alla pirateria. Questa operazione è stata approvata dal Consiglio Nord-Atlantico il 17 agosto 2009 e attualmente viene portata avanti dallo Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2).

Composizione delle forze navali

La NATO dispone di due forze di reazione immediata: l'unità marittima NATO permanente, composta dalle unità SNMG1 e SNMG2, e le unità marittime NATO permanenti per le misure antimine (SNMCMG12 e SNMCMG2).

Le unità marittime permanenti della NATO sono una forza navale multinazionale e integrata, formata da vascelli di vari paesi alleati. Queste imbarcazioni sono permanentemente a disposizione della NATO per affrontare diversi compiti che vanno dalla partecipazione ad esercitazioni a veri e propri interventi in missioni operative. Queste unità forniscono alla NATO una continua capacità di azione

marittima per le forze di risposta NATO (NRF) in periodi di pace e in momenti di crisi e di conflitto armato. Inoltre, contribuiscono a stabilizzare la presenza dell'Alleanza, conducono missioni ordinarie diplomatiche in diversi paesi, danno supporto alla trasformazione militare e forniscono una varietà di capacità militari navali alle missioni in corso.

La SNMG2 è un'unità marittima multinazionale e integrata che viene generalmente utilizzata nel bacino del Mediterraneo, ma può essere inviata ovunque la NATO ne faccia richiesta. L'unità è formata da navi di differenti paesi membri, quali Germania, Italia, Grecia, Paesi Bassi, Spagna, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. Anche altri paesi hanno apportato un contributo temporaneo.

Attualmente all'operazione Ocean Shield partecipano le seguenti imbarcazioni:

- HS Navarinon (fregata F461, Grecia)
- ITS Libeccio (fregata italiana)
- TCG Gediz (fregata turca)
- HMS Cornwall (fregata britannica)
- USS Donald Cook (cacciatorpediniere americano)

Comando e Struttura

Normalmente, sia la SNMG2 che la SNMCMG2 si trovano sotto il comando della Allied Maritime Component Command (CC-Mar) di Napoli, che è una delle tre componenti del comando dello Allied Joint Force Command di Napoli. Comunque, nel caso di Ocean Shield, SNMG2 si trova sotto la responsabilità generale del quartier generale unificato (Joint Headquarter) di Lisbona, mentre il controllo tattico delle operazioni giornaliere dipende dalla componente di comando (CC-Mar) ubicata a Northwood. Il comandante attuale della SNMG2 è l'Ammiraglio Steve Chick (Regno Unito).

Oceano Indiano - EUNAVFOR ATALANTA



Generalità

La pirateria al largo delle coste somale costituisce una minaccia per il trasporto marittimo fin dai primi anni '90, con attacchi di pirati nelle acque prospicienti il Corno d'Africa che nel tempo sono aumentati focalizzandosi sui traffici che interessano i porti somali, le navi che trasportano aiuti umanitari del World Food Programm (WFO), il traffico locale e, successivamente, sul grande traffico mercantile che attraversa il Golfo di Aden.

In tale contesto, ed in seguito alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 2 giugno 2008, n. 1816, e del 7 ottobre 2008, n. 1838, l'Unione Europea ha lanciato l'operazione "[Atalanta](#)", per il contrasto della pirateria attraverso l'impiego di una Forza marittima denominata "EU NAVFOR". L'operazione, iniziata il 13 dicembre 2008, per una durata prevista di un anno, è stata prorogata fino al 14 dicembre 2010.

Il comando delle attività è esercitato dall'EU Operational Headquarters (OHQ) di Northwood (UK), mentre il Force Headquarters (FHQ) è imbarcato su di una unità del gruppo navale.

Missione

I compiti principali assegnati alla missione e assolti dalle unità navali impiegate sono:

- contribuire alla scorta del naviglio noleggiato dal WFP per garantire il flusso degli aiuti umanitari alla Somalia;

- proteggere il naviglio mercantile che transita attraverso il Golfo di Aden o in prossimità delle coste somale;

- assicurare la sorveglianza dell'area per prevenire atti di pirateria e, nel caso, intervenire a protezione naviglio mercantile.

Contributo Nazionale

L'Italia partecipa ad Atalanta con unità navali e con personale di staff nell'ambito del OHQ. Di seguito si riportano le unità che operano o hanno operato nell'ambito di EUNAVFOR Atalanta:

- nave "**Bettica**" dal 7 al 22 marzo 2009, in occasione del transito in area di operazioni al termine della partecipazione all'esposizione biennale internazionale delle industrie della Difesa (IDEX '09);

- nave "**Maestrale**", per un periodo di sei mesi a partire dall'aprile 2009;

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2008/749/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 settembre 2008

relativa all'azione di coordinamento militare dell'Unione europea a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nella risoluzione 1816 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 2 giugno 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha manifestato preoccupazione per la minaccia che gli atti di pirateria e le rapine a mano armata contro navi costituiscono per l'inoltro dell'aiuto umanitario in Somalia, la sicurezza delle rotte marittime commerciali e la navigazione internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esortato in particolare gli Stati interessati all'uso delle rotte marittime commerciali situate al largo delle coste somale a rafforzare e coordinare, in cooperazione con il governo federale provvisorio (GFP), l'azione volta a scoraggiare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare. Ha autorizzato, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'adozione della risoluzione, gli Stati che cooperano con il GFP i cui nomi siano stati precedentemente comunicati da quest'ultimo al segretario generale delle Nazioni Unite a entrare nelle acque territoriali della Somalia e a utilizzare tutti i mezzi necessari per reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare, conformemente al diritto internazionale applicabile. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha inoltre chiesto agli Stati partecipanti di coordinare tra loro le misure adottate ai sensi delle suddette disposizioni.
- (2) Nelle conclusioni del 26 maggio 2008, il Consiglio ha espresso preoccupazione per l'intensificarsi degli atti di pirateria al largo delle coste somale, che minano gli sforzi umanitari, danneggiano il traffico marittimo internazionale nella regione e contribuiscono alle continue violazioni dell'embargo sulle armi sancito dalle Nazioni Unite. Il Consiglio si è inoltre rallegrato delle iniziative articolate poste in essere da alcuni Stati membri dell'UE per offrire protezione alle navi del Programma alimentare mondiale.

Ha sottolineato la necessità di una più ampia partecipazione della comunità internazionale a questo servizio di scorta, al fine di garantire la fornitura degli aiuti umanitari alle popolazioni somale.

- (3) Il 16 giugno 2008 il Consiglio ha chiesto al segretario generale del Consiglio e alla Commissione di vagliare possibili opzioni per l'attuazione di tutti gli impegni contemplati nelle sue conclusioni del 26 maggio e i modi per contribuire al meglio all'applicazione della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (4) Il 5 agosto 2008 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per un'azione dell'Unione europea in vista di un contributo all'applicazione della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (5) Occorre che il Comitato politico e di sicurezza (CPS) eserciti il controllo politico sull'azione di coordinamento militare dell'UE a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ne assicuri la direzione strategica e adotti le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25, terzo comma, del trattato sull'UE.
- (6) In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull'UE, le spese operative derivanti dalla presente azione comune, che abbiano implicazioni nel settore militare o della difesa, sono a carico degli Stati membri. Benché la decisione 2007/384/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) ⁽¹⁾, non preveda spese per un'azione di coordinamento militare come quella contemplata dalla presente azione comune, nella fattispecie è opportuno, a titolo eccezionale, che le spese derivanti da tale azione di coordinamento militare siano gestite conformemente alla suddetta decisione.

⁽¹⁾ GU L 152 del 13.6.2007, pag. 14.

- (7) L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'azione di coordinamento militare dell'UE costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l'importo finale che deve essere incluso in un bilancio da approvare in base alle norme fissate nella decisione 2007/384/PESC.
- (8) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca accluso al trattato UE e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente azione comune e non partecipa pertanto al finanziamento dell'azione di coordinamento militare dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Obiettivo

L'Unione europea conduce un'azione di coordinamento militare a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, denominata «EU NAVCO».

Articolo 2

Mandato

1. L'azione di coordinamento militare dell'UE mira, nel perseguire l'obiettivo fissato all'articolo 1, ad apportare un sostegno alle attività degli Stati membri che spiegano mezzi militari nel teatro delle operazioni al fine di facilitarne la disponibilità e l'azione operativa, segnatamente attraverso la creazione di una cellula di coordinamento a Bruxelles, in prosieguo denominata «Cellula di coordinamento dell'UE».
2. Per adempiere a tale mandato, la Cellula di coordinamento dell'UE svolge i compiti indicati nel piano di attuazione approvato dal Consiglio.

Articolo 3

Nomina del capo della Cellula di coordinamento dell'UE

Andrés A. BREIJO CLAÛR è nominato capo della Cellula di coordinamento dell'UE.

Articolo 4

Creazione della Cellula di coordinamento dell'UE

La Cellula di coordinamento dell'UE è ubicata a Bruxelles.

Articolo 5

Piano di attuazione e avvio dell'azione di coordinamento militare dell'UE

1. Il piano di attuazione per EU NAVCO è approvato.

2. L'azione di coordinamento militare dell'UE prende avvio alla data di adozione della presente azione comune da parte del Consiglio.

Articolo 6

Controllo politico e direzione strategica

1. Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio, il controllo politico e la direzione strategica dell'operazione militare dell'UE. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato UE. Tale autorizzazione riguarda segnatamente le competenze necessarie per modificare il piano di attuazione. Riguarda altresì le competenze necessarie per prendere decisioni ulteriori relative alla nomina del capo della Cellula di coordinamento dell'UE. Il Consiglio, assistito dal Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR), conserva i poteri decisionali in ordine agli obiettivi e alla conclusione dell'azione di coordinamento militare dell'UE.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente dal capo della Cellula di coordinamento dell'UE relazioni sulla condotta dell'azione di coordinamento militare dell'UE. Il CPS può, se del caso, invitare il capo della Cellula di coordinamento dell'UE alle sue riunioni.

Articolo 7

Direzione militare

1. Il Comitato militare dell'UE (EUMC) sorveglia la corretta esecuzione dell'azione di coordinamento militare dell'UE condotta sotto la responsabilità del capo della Cellula di coordinamento dell'UE.
2. L'EUMC riceve periodicamente relazioni del capo della Cellula di coordinamento dell'UE. Ove necessario, può invitare il capo della Cellula di coordinamento dell'UE ad assistere alle sue riunioni.
3. Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il capo della Cellula di coordinamento dell'UE.

Articolo 8

Coerenza della risposta dell'UE

1. La presidenza, l'SG/AR, il capo della Cellula di coordinamento dell'UE e gli Stati membri che spiegano mezzi militari nel teatro delle operazioni provvedono allo stretto coordinamento delle rispettive attività per quanto riguarda l'attuazione della presente azione comune.

2. In particolare, gli Stati membri sono invitati ad informare adeguatamente la Cellula di coordinamento dell'UE sulle attività operative che svolgono nel teatro delle operazioni e sulla situazione vigente nella zona, inclusi gli scambi di informazioni con le navi mercantili.

Articolo 9

Relazioni con le Nazioni Unite, l'Unione africana, l'Organizzazione marittima internazionale e gli altri soggetti

1. L'SG/AR, assistito dal rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana, in stretto coordinamento con la presidenza e in collegamento con il capo della Cellula di coordinamento dell'UE, agisce in qualità di punto di contatto primario con le Nazioni Unite e l'Unione africana.

2. A livello operativo, il capo della Cellula di coordinamento dell'UE agisce in qualità di punto di contatto con, in particolare, le organizzazioni di armatori, i servizi competenti del segretario generale delle Nazioni Unite, il Programma alimentare mondiale, l'Organizzazione marittima internazionale e la forza marittima «Combined Task Force 150» che agisce nel quadro dell'operazione «Libertà duratura».

Articolo 10

Sostegno agli Stati terzi

1. Il CPS può autorizzare, caso per caso, il capo della Cellula di coordinamento dell'UE ad assicurare, alle stesse condizioni previste per gli Stati membri, il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati terzi che attuano la risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ne abbiano fatto richiesta.

2. A tal fine il capo della Cellula di coordinamento dell'UE è autorizzato a concludere accordi amministrativi e tecnici con le autorità competenti di tali Stati.

Articolo 11

Responsabilità

1. Lo Stato membro che ha distaccato personale presso la Cellula di coordinamento dell'UE è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco, presentati da un membro del personale o che lo riguardano. Spetta allo Stato membro in questione avviare eventuali azioni nei confronti del membro del personale distaccato.

2. Gli Stati membri sono responsabili per eventuali ricorsi formulati da un terzo connessi alle operazioni navali condotte da navi battenti la loro bandiera nel quadro della partecipazione di tali Stati all'attuazione della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1. I seguenti costi comuni dell'azione di coordinamento militare dell'UE sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul reddito nazionale lordo:

— comunicazioni,

— trasporti e spostamenti,

— amministrazione.

2. Il finanziamento dei suddetti costi comuni è gestito dal meccanismo Athena.

3. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'azione di coordinamento militare dell'UE è di 60 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della decisione 2007/384/PESC è fissato al 30 %.

Articolo 13

Comunicazione di informazioni alle Nazioni Unite e ad altre parti terze

1. L'SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze, associate alla presente azione comune, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'azione di coordinamento militare dell'UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio ⁽¹⁾.

2. L'SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze, associate alla presente azione comune, documenti non classificati dell'UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all'azione di coordinamento militare e soggetti all'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22).

*Articolo 14***Entrata in vigore e termine**

1. La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. L'azione di coordinamento militare dell'UE termina alla data fissata dal Consiglio ed è oggetto di un riesame al termine del periodo di validità della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3. La presente azione comune è abrogata alla data di chiusura della Cellula di coordinamento dell'UE, fatta salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni della decisione 2007/384/PESC.

*Articolo 15***Pubblicazione**

1. La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Le decisioni del CPS relative alle successive nomine di un capo della Cellula di coordinamento dell'UE saranno parimenti pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2008/851/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2008

relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

pirateria e le rapine a mano armata in mare, in conformità del diritto internazionale applicabile.

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nella risoluzione 1814 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 15 maggio 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto agli Stati e alle organizzazioni regionali di prendere misure atte a proteggere le navi che partecipano al trasporto e all'inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite, coordinando strettamente le azioni tra di loro.
- (2) Nella risoluzione 1816 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 2 giugno 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha manifestato preoccupazione per la minaccia che gli atti di pirateria e le rapine a mano armata contro le navi costituiscono per l'inoltro di aiuti umanitari in Somalia, la sicurezza delle rotte marittime commerciali e la navigazione internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esortato in particolare gli Stati interessati all'uso delle rotte marittime commerciali situate al largo delle coste somale a rafforzare e coordinare, in cooperazione con il governo federale provvisorio (GFP), l'azione volta a scoraggiare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare. Ha autorizzato, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'adozione della risoluzione, gli Stati che cooperano con il GFP e i cui nomi siano stati precedentemente comunicati da quest'ultimo al segretario generale delle Nazioni Unite a entrare nelle acque territoriali della Somalia e a utilizzare tutti i mezzi necessari al fine di reprimere gli atti di
- (3) Nella risoluzione 1838 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 7 ottobre 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha riconosciuto l'importanza della pianificazione in corso di un'eventuale operazione navale militare dell'Unione europea (UE), nonché di altre iniziative internazionali e nazionali prese ai fini dell'attuazione delle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008) e ha sollecitato tutti gli Stati che ne hanno i mezzi di cooperare con il GFP nella lotta alla pirateria e alle rapine a mano armata in mare, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1816 (2008). Ha altresì sollecitato tutti gli Stati e tutte le organizzazioni regionali a continuare ad agire, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1814 (2008), al fine di proteggere i convogli marittimi del Programma alimentare mondiale (PAM), il che riveste un'importanza vitale per l'inoltro di aiuti umanitari alla popolazione somala.
- (4) Nelle conclusioni del 26 maggio 2008, il Consiglio ha espresso preoccupazione per la recrudescenza degli atti di pirateria al largo delle coste somale, che minano gli sforzi umanitari, danneggiano il traffico marittimo internazionale nella regione e contribuiscono alle continue violazioni dell'embargo sulle armi sancito dalle Nazioni Unite. Il Consiglio si è inoltre rallegrato delle iniziative articolate poste in essere da alcuni Stati membri dell'UE per offrire protezione alle navi del PAM. Ha sottolineato la necessità di una più ampia partecipazione della comunità internazionale a questo servizio di scorta, al fine di garantire la fornitura degli aiuti umanitari alle popolazioni somale.
- (5) Il 5 agosto 2008 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per un'azione dell'UE in vista di un contributo all'attuazione della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione.

- (6) Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha ribadito la sua forte preoccupazione per gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia, deplorandone in particolare la recente recrudescenza. Per quanto riguarda il contributo dell'UE all'attuazione della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla lotta alla pirateria al largo della Somalia e alla protezione, ai sensi delle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008), delle navi noleggiate dal PAM destinate alla Somalia, il Consiglio ha deciso di creare a Bruxelles una Cellula di coordinamento incaricata di sostenere le attività di sorveglianza e di protezione condotte da alcuni Stati membri al largo delle coste somale. Lo stesso giorno il Consiglio ha approvato, da un lato, un piano di attuazione per questa azione militare di coordinamento (EU NAVCO) e, dall'altro, un'opzione militare strategica riguardante un'eventuale operazione navale militare dell'UE, a favore della quale gli Stati membri che desiderano cooperare con il GFP in applicazione delle disposizioni della risoluzione 1816 (2008) metterebbero a disposizione i loro mezzi militari per scoraggiare e reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia.
- (7) Il 19 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/749/PESC, relativa all'azione di coordinamento militare dell'Unione europea a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO) ⁽¹⁾.
- (8) All'inizio dell'operazione militare Atalanta, i compiti affidati alla Cellula di coordinamento saranno svolti nell'ambito della presente azione comune. Si dovrebbe pertanto procedere alla chiusura della Cellula di coordinamento.
- (9) Occorre che il Comitato politico e di sicurezza (CPS) eserciti il controllo politico sull'operazione militare dell'UE per contribuire alla dissuasione dal compimento di atti di pirateria al largo della Somalia, ne assicuri la direzione strategica e adotti le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25, terzo comma, del trattato.
- (10) In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato, occorre che le spese operative derivanti dalla presente azione comune che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa siano a carico degli Stati membri, conformemente alla decisione 2007/384/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) ⁽²⁾ (in prosieguo: «Athena»).
- (11) L'articolo 14, paragrafo 1, del trattato richiede l'indicazione, nelle azioni comuni, dei mezzi di cui l'Unione europea deve disporre. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare dell'UE per

un periodo di dodici mesi costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l'importo finale che deve essere incluso in un bilancio da approvare in base alle norme fissate dalla decisione riguardante Athena.

- (12) Con lettera del 30 ottobre 2008 l'UE ha inviato un'offerta al GFP, conformemente al punto 7 della risoluzione 1816 (2008), che contiene proposte riguardanti l'esercizio della giurisdizione da parte di Stati diversi dalla Somalia nei confronti delle persone arrestate nelle acque territoriali della Somalia che abbiano commesso o siano sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata.
- (13) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente azione comune e non partecipa pertanto al finanziamento dell'operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1. L'Unione europea (UE) conduce un'operazione militare a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare») e mediante, in particolare, impegni assunti con gli Stati terzi, in prosieguo denominata «Atalanta», al fine di contribuire:

- alla protezione delle navi del PAM che inoltrano l'aiuto umanitario alle popolazioni sfollate della Somalia, conformemente al mandato della risoluzione 1814 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- alla protezione delle navi vulnerabili che navigano al largo della Somalia, nonché alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, conformemente al mandato definito nella risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. Le forze schierate a tale scopo operano fino a 500 miglia marine al largo della Somalia e dei paesi vicini, in conformità dell'obiettivo politico di un'operazione marittima dell'UE, quale definito nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 5 agosto 2008.

⁽¹⁾ GU L 252 del 20.9.2008, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 152 del 13.6.2007, pag. 14.

Articolo 2**Mandato**

Atalanta, alle condizioni stabilite dal diritto internazionale applicabile, in particolare dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e dalle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e nel limite delle sue capacità disponibili:

- a) fornisce protezione alle navi noleggiate dal PAM, anche con la presenza di elementi armati di Atalanta a bordo delle navi interessate, in particolare quando incrociano nelle acque territoriali della Somalia;
- b) protegge le navi mercantili che navigano nelle zone in cui essa è spiegata, sulla base di una valutazione della necessità effettuata caso per caso;
- c) sorveglia le zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali, che presentano rischi per le attività marittime, in particolare il traffico marittimo;
- d) prende le misure necessarie, compreso l'uso della forza, per dissuadere, prevenire e intervenire per porre fine agli atti di pirateria o alle rapine a mano armata che potrebbero essere commessi nelle zone in cui essa è presente;
- e) al fine dell'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti alle condizioni previste all'articolo 12, può arrestare, fermare e trasferire le persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati nonché requisire i beni che si trovano a bordo;
- f) stabilisce un collegamento con le organizzazioni e gli organismi nonché gli Stati che operano nella regione per lottare contro gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia, in particolare la forza marittima «Combined Task Force 150» che opera nel quadro dell'operazione «Libertà duratura».

Articolo 3**Nomina del comandante dell'operazione dell'UE**

Il vice ammiraglio Phillip JONES è nominato comandante dell'operazione dell'UE.

Articolo 4**Designazione della sede del comando operativo dell'UE**

Il comando operativo dell'UE ha sede a Northwood, Regno Unito.

Articolo 5**Pianificazione e avvio dell'operazione**

La decisione sull'avvio dell'operazione militare dell'UE è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio e alla luce della notifica da parte del GFP ai segretario generale delle Nazioni Unite dell'offerta di cooperazione

fatta dall'UE in applicazione del paragrafo 7 della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 6**Controllo politico e direzione strategica**

1. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita, sotto la responsabilità del Consiglio, il controllo politico e la direzione strategica dell'operazione militare dell'UE. Il Consiglio autorizza il CPS a adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze per la modifica dei documenti di pianificazione, inclusi il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre la facoltà di adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE e/o del comandante della forza dell'UE. Il Consiglio, assistito dal Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR), conserva i poteri decisionali in ordine agli obiettivi e alla conclusione dell'operazione militare dell'UE.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente dal presidente del Comitato militare dell'UE (EUMC) relazioni sulla condotta dell'operazione militare dell'UE. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE e/o il comandante della forza dell'UE.

Articolo 7**Direzione militare**

1. L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell'operazione militare dell'UE condotta sotto la responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE.

2. L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante dell'operazione dell'UE. Esso può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE e/o il comandante della forza dell'UE.

3. Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell'operazione dell'UE.

Articolo 8**Coerenza della risposta dell'UE**

La presidenza, l'SG/AR, il comandante dell'operazione dell'UE e il comandante della forza dell'UE provvedono a coordinare strettamente le rispettive attività per quanto riguarda l'attuazione della presente azione comune.

Articolo 9**Relazioni con le Nazioni Unite, la Somalia, i paesi vicini e gli altri attori**

1. L'SG/AR, in stretto coordinamento con la presidenza, agisce in qualità di punto di contatto primario con le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate, le autorità della Somalia e le autorità dei paesi vicini, nonché con gli altri attori interessati. Nell'ambito dei contatti con l'Unione africana, l'SG/AR è assistito dal rappresentante speciale dell'UE (RSUE) presso l'Unione africana, in stretto coordinamento con la presidenza.

2. A livello operativo il comandante dell'operazione dell'UE agisce in qualità di punto di contatto con, in particolare, le organizzazioni di armatori e i servizi competenti del segretariato generale delle Nazioni unite dell'Organizzazione marittima internazionale e del PAM.

Articolo 10

Partecipazione di Stati terzi

1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'operazione.

2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare Stati terzi ad offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3. Le modalità particolareggiate della partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali accordi a nome di quest'ultima. Quando l'UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della presente operazione.

4. Gli Stati terzi che forniscono un contributo militare significativo all'operazione militare dell'UE hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell'operazione degli Stati membri che vi partecipano.

5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

6. Le condizioni di trasferimento delle persone arrestate e fermate al fine dell'esercizio della competenza giurisdizionale di tale Stato sono stabilite in occasione della conclusione o dell'attuazione degli accordi di partecipazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 11

Status delle forze dirette dall'UE

Lo status delle forze dirette dall'UE e del loro personale, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per il compimento e il buono svolgimento della missione, che:

- stazionano o sono presenti nel territorio terrestre di Stati terzi,
- operano nelle acque territoriali di Stati terzi o nelle loro acque interne,

è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima.

Articolo 12

Trasferimento delle persone arrestate e fermate in vista dell'esercizio delle competenze giurisdizionali

1. Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall'altro, le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata arrestate e fermate al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:

- alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che ha partecipato all'operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o
- se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.

2. Nessuna delle persone di cui al paragrafo 1 può essere trasferita in uno Stato terzo se le condizioni del trasferimento non sono state stabilite con tale Stato terzo in conformità del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.

Articolo 13

Relazioni con gli Stati di bandiera delle navi protette

Le condizioni della presenza di unità appartenenti ad Atalanta a bordo delle navi mercantili, in particolare quelle noleggiate dal PAM, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per il buono svolgimento della missione, sono stabilite con lo Stato di bandiera di tali navi.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie

1. I costi comuni dell'operazione militare dell'UE sono amministrati da Athena.

2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare dell'UE ammonta a 8,3 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della decisione riguardante Athena è pari al 30 %.

*Articolo 15***Comunicazione di informazioni alle Nazioni Unite e ad altre parti terze**

1. L'SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione militare dell'UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio ⁽¹⁾.

2. L'SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze associate alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE relativi alle deliberazioni del Consiglio in merito all'operazione che sono soggette al segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ⁽²⁾.

*Articolo 16***Entrata in vigore e termine**

1. La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. L'azione comune 2008/749/PESC è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della Cellula di coordinamento istituita dall'azione comune stessa. Detta chiusura interviene alla data di avvio dell'operazione di cui all'articolo 6 della presente azione comune.

3. L'operazione militare dell'UE si conclude dodici mesi dopo la dichiarazione di capacità operativa iniziale dell'operazione, fatta salva l'eventuale proroga delle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4. La presente azione comune è abrogata a seguito del ritiro della forza dell'UE conformemente alla pianificazione approvata per il termine dell'operazione militare dell'UE e fatte salve le disposizioni applicabili della decisione riguardante Athena.

*Articolo 17***Pubblicazione**

1. La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Le decisioni del CPS relative alle nomine di un comandante dell'operazione dell'UE e/o di un comandante della forza dell'UE nonché le decisioni del CPS riguardanti l'accettazione dei contributi degli Stati terzi e l'istituzione di un comitato dei contribuenti sono parimenti pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER

⁽¹⁾ Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22).

DECISIONE ATALANTA/1/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 18 novembre 2008

relativa alla nomina del comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2008/888/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾ (Atalanta), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6 dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'Unione europea.
- (2) Il comandante dell'operazione dell'Unione europea ha raccomandato di nominare il commodoro Antonios PAPAIOANNOU comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.
- (3) Il Comitato militare dell'Unione europea ha appoggiato tale raccomandazione.

- (4) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

Il commodoro Antonios PAPAIOANNOU è nominato comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 18 novembre 2008.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 2008.

Per il Comitato politico e di sicurezza

La presidente

C. ROGER

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2008/918/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2008

relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾ (operazione denominata «Atalanta»), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nella risoluzione 1814 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 15 maggio 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto agli Stati membri e alle organizzazioni regionali di adottare misure atte a proteggere le navi che partecipano al trasporto e all'inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite, coordinando strettamente le azioni tra di loro.
- (2) Nella risoluzione 1816 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 2 giugno 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha manifestato preoccupazione per la minaccia che gli atti di pirateria e le rapine a mano armata contro le navi costituiscono per l'inoltro di aiuti umanitari in Somalia, la sicurezza delle rotte marittime commerciali e la navigazione internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esortato in particolare gli Stati interessati all'uso delle rotte marittime commerciali situate al largo delle coste somale a rafforzare e coordinare, in cooperazione con il governo federale di transizione (GFT), l'azione volta a scoraggiare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare.
- (3) Nella risoluzione 1838 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 7 ottobre 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha accolto con favore la pianificazione in corso di un'eventuale operazione navale

militare dell'Unione europea, nonché di altre iniziative internazionali e nazionali prese ai fini dell'attuazione delle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008) e ha sollecitato tutti gli Stati che ne hanno i mezzi a cooperare con il GFT nella lotta alla pirateria e alle rapine a mano armata in mare, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1816 (2008). Ha altresì sollecitato tutti gli Stati e tutte le organizzazioni regionali a continuare ad agire, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1814 (2008), al fine di proteggere i convogli marittimi del Programma alimentare mondiale (PAM), il che riveste un'importanza vitale per l'inoltro di aiuti umanitari alla popolazione somala.

- (4) Con lettera in data 14 novembre 2008 il GFT ha comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite l'offerta che gli era stata fatta, conformemente al paragrafo 7 della risoluzione 1816 (2008).
- (5) L'Unione europea potrà essere indotta a basarsi su risoluzioni successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti la situazione in Somalia.
- (6) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa e pertanto non partecipa al finanziamento dell'operazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il piano operativo e le regole di ingaggio relativi all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, in seguito denominata «operazione Atalanta», sono approvati.

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

Articolo 2

L'operazione Atalanta ha inizio l'8 dicembre 2008.

Articolo 3

Il comandante dell'operazione Atalanta è autorizzato, con effetto immediato, ad emanare l'ordine di attivazione (ACTORD) al fine di procedere allo schieramento delle forze e dare avvio all'esecuzione della missione.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE ATALANTA/1/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 17 marzo 2009

relativa alla nomina del comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2009/288/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾ (Atalanta), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'Unione europea.
- (2) Il 18 novembre 2008 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/1/2008 ⁽²⁾ relativa alla nomina del commodoro Antonios PAPAIOANNOU a comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.
- (3) Il comandante dell'operazione dell'Unione europea ha raccomandato di nominare il capitano Juan GARAT CARAMÉ (Marina) nuovo comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e

alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

- (4) Il comitato militare dell'Unione europea ha appoggiato tale raccomandazione.
- (5) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitano Juan GARAT CARAMÉ (Marina) è nominato comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 7 aprile 2009.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2009.

*Per il Comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

I. ŠRÁMEK

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 317 del 27.11.2008, pag. 24.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE ATALANTA/2/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 21 aprile 2009

relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2009/356/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2 sulla partecipazione di Stati terzi,

considerando quanto segue:

- (1) Il comandante dell'operazione dell'UE ha tenuto conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi il 17 novembre 2008, il 16 dicembre 2008 e il 19 marzo 2009.
- (2) A seguito delle raccomandazioni del comandante dell'operazione dell'UE e del comitato militare dell'Unione europea (EUMC) relative al contributo della Norvegia, il contributo della Norvegia dovrebbe essere accettato.
- (3) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Dani-

marca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

*Articolo 1***Contributi di Stati terzi**

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi, il contributo della Norvegia è accettato per l'operazione militare dell'UE volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 aprile 2009.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

I. ŠRÁMEK

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE ATALANTA/3/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 21 aprile 2009

relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2009/369/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori (CdC) per l'operazione Atalanta.
- (2) Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione di paesi terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un CdC.
- (3) Il CdC svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana dell'operazione Atalanta. Esso costituirà la principale sede in cui gli Stati contributori discuteranno

collettivamente le questioni relative all'impiego delle loro forze nell'operazione. Il CPS, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica dell'operazione, terrà conto delle opinioni espresse dal CdC.

- (4) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

*Articolo 1***Costituzione e mandato**

È costituito un comitato dei contributori («CdC») per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta). Il suo mandato è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza di dicembre 2000 e di Bruxelles di ottobre 2002.

*Articolo 2***Composizione**

1. Il CdC è composto dai seguenti membri:

— rappresentanti di tutti gli Stati membri;

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

— rappresentanti dei paesi terzi che partecipano all'operazione e forniscono contributi militari significativi, elencati nell'allegato.

2. Il comandante dell'operazione dell'UE, il Direttore generale dello Stato maggiore dell'Unione europea, o i loro rappresentanti, e rappresentanti della Commissione partecipano alle riunioni del CdC.

3. Se del caso, si possono invitare terze persone a parti specifiche delle discussioni.

Articolo 3

Presidenza

Fatte salve le prerogative della presidenza, la presidenza del CdC è esercitata dal segretario generale/Alto rappresentante o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza e con il presidente del Comitato militare dell'Unione europea (PCMUE) o un suo rappresentante.

Articolo 4

Riunioni

1. Le riunioni del CdC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.

2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il resoconto della riunione è distribuito dopo ogni riunione.

Articolo 5

Procedura

1. Fatto salvo il paragrafo 3 e ferme restando le competenze del CPS e le responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE:

— quando il CdC adotta decisioni sulla gestione quotidiana dell'operazione è richiesta l'unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono all'operazione;

— quando il CdC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, è richiesta l'unanimità dei membri del CdC.

L'astensione di un membro non impedisce l'unanimità.

2. Il presidente determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni.

3. Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

4. La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del CdC.

Articolo 6

Riservatezza

1. Alle riunioni e ai lavori del CdC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.

2. Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 aprile 2009.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

I. ŠRÁMEK

DECISIONE ATALANTA/4/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 27 maggio 2009

relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2009/413/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾ (Atalanta), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 3 dell'azione comune 2008/851/PESC, il vice ammiraglio Philip JONES era stato nominato comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE.
- (3) Il Regno Unito ha annunciato la disponibilità del vice ammiraglio Peter HUDSON a sostituire il vice ammiraglio Philip JONES come comandante dell'operazione dell'UE.

(4) Il comitato militare dell'Unione europea ha appoggiato tale nomina.

(5) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

Il vice ammiraglio Peter HUDSON è nominato comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 3 giugno 2009.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2009.

*Per il Comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

I. ŠRÁMEK

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

DECISIONE ATALANTA/5/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 10 giugno 2009

che modifica la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contribuenti per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2009/446/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, sulla partecipazione di Stati terzi,

viste la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) ⁽²⁾ e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, relativa alla costituzione del comitato dei contribuenti per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) ⁽³⁾, e il relativo addendum ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il comandante dell'operazione dell'UE ha tenuto conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi il 17 novembre 2008, il 16 dicembre 2008 e il 19 marzo 2009.
- (2) A seguito delle raccomandazioni del comandante dell'operazione dell'UE e del Comitato militare dell'Unione europea relative al contributo della Croazia, il contributo della Croazia dovrebbe essere accettato.
- (3) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione Atalanta/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1***Contributi di Stati terzi**

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi, i contributi della Norvegia e della Croazia sono accettati per l'operazione militare dell'UE volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).».

Articolo 2

L'allegato della decisione Atalanta/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza è così modificato:

*«ALLEGATO***ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1**

— Norvegia

— Croazia».

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 2009.

*Per il Comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

I. ŠRÁMEK

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.⁽²⁾ GU L 109 del 30.4.2009, pag. 52.⁽³⁾ GU L 112 del 6.5.2009, pag. 9.⁽⁴⁾ GU L 119 del 14.5.2009, pag. 40.

DECISIONE ATALANTA/6/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 22 luglio 2009

relativa alla nomina del comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2009/559/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾ (Atalanta), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'Unione europea.
- (2) Il 17 marzo 2009 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/1/2009 ⁽²⁾ relativa alla nomina del capitano Juan GARAT CARAMÉ (Marina) quale comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.
- (3) Il comandante dell'operazione dell'Unione europea ha raccomandato di nominare il commodoro Peter BINDT quale nuovo comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(4) Il comitato militare dell'Unione europea ha appoggiato tale raccomandazione.

(5) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

Il commodoro Peter BINDT è nominato comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 13 agosto 2009.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 76 del 24.3.2009, pag. 45.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 settembre 2009
(OR. en)**

13556/09

**COSDP 847
PESC 1188
COAFR 291
CONUN 87
SOMALIA 35
PSC DEC 13**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE ATALANTA/7/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA che modifica la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

**DECISIONE ATALANTA/7/2009
DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**

del

**che modifica la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza
relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare
dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e
alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo
della Somalia (Atalanta) e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico
e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione
militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione
e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata
al largo della Somalia (Atalanta)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione Europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia¹, in particolare l'articolo 10,

viste la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza,² e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza,³ e il relativo addendum⁴,

¹ G U L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

² G U L 109 del 30.4.2009, pag. 52.

³ G U L 112 del 6.5.2009, pag. 9.

⁴ G U L 119 del 14.5.2009, pag. 40.

considerando quanto segue:

- (1) Il comandante dell'operazione dell'UE ha tenuto conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi il 17 novembre 2008, il 16 dicembre 2008, il 19 marzo 2009 e il 3 luglio 2009.
- (2) A seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE e del parere del Comitato militare dell'Unione europea in merito al contributo del Montenegro, il contributo del Montenegro dovrebbe essere accettato.
- (3) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione Atalanta/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza è modificata come segue:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Contributi di Stati terzi

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi, i contributi della Norvegia, della Croazia e del Montenegro sono accettati per l'operazione militare dell'UE volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ("Atalanta")."

Articolo 2

L'allegato della decisione Atalanta/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

- Norvegia
 - Croazia
 - Montenegro".
-

P6_TA(2008)0519

Atti di pirateria in mare

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla pirateria in mare

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'Unione europea¹,
 - vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sulle uccisioni sistematiche di civili in Somalia²,
 - viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 15 settembre 2008 (13028/2008),
 - viste le conclusioni del Consiglio "Relazioni esterne" del 26 maggio 2008 (9868/2008),
 - viste l'azione comune 2008/749/PESC del Consiglio, del 19 settembre 2008, relativa all'azione di coordinamento militare dell'Unione europea a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO)³, e la risoluzione 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
 - vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1988 per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima,
 - viste le risoluzioni 1814 (2008) del 15 maggio 2008 e 1816 (2008) del 2 giugno 2008 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative alla situazione in Somalia,
 - visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la pirateria in alto mare rappresenta una minaccia crescente per la vita umana e la sicurezza, nonché per gli aiuti umanitari destinati a 3 milioni e mezzo di persone bisognose di assistenza, in particolare nelle acque al largo della Somalia e del Corno d'Africa,
- B. considerando inoltre che vi sono già state denunce relative all'aumento degli episodi di pirateria in altre regioni del mondo, come il canale del Mozambico, alcuni tratti di mare vicino all'India o i Caraibi,
- C. considerando che i continui conflitti e l'instabilità politica in Somalia hanno dato luogo ad episodi di pirateria e a rapine a mano armata,
- D. considerando che l'anno scorso gli assalti criminali contro le navi da pesca, le navi mercantili e le navi passeggeri comunitarie nelle acque internazionali vicino alle coste africane sono aumentati di numero e frequenza, mettendo a rischio la vita degli equipaggi e danneggiando gravemente il commercio internazionale,
- E. considerando che il libero transito delle navi che esercitano legalmente la loro attività

¹ Testi approvati, P6_TA(2008)0213.

² Testi approvati, P6_TA(2008)0313.

³ GU L 252 del 20.9.2008, pag. 39.

commerciale in alto mare rappresenta un requisito essenziale del commercio internazionale,

- F. considerando che tali atti di pirateria rappresentano una minaccia diretta per i marinai il cui sostentamento dipende dall'esercizio, in condizioni di sicurezza e legalità, della loro attività commerciale e professionale in mare,
- G. considerando che i pescatori dell'Unione europea sono stati bersaglio di attacchi di pirati in alto mare e che la minaccia della pirateria ha indotto un numero significativo di pescherecci comunitari a ritirarsi a centinaia di chilometri di distanza dalle coste somale o a ridurre la loro attività di pesca nella regione,
- H. considerando che tra le vittime della pirateria vi sono stati normali cittadini che svolgevano le loro attività in modo pacifico a bordo di imbarcazioni turistiche da diporto nelle acque al largo del Corno d'Africa,
- I. considerando che tali episodi di pirateria, che hanno ripercussioni sul resto della regione del Corno d'Africa, sono in parte la conseguenza, ma anche una delle cause, della violenza e dell'instabilità politica in Somalia e delle relative conseguenze per la popolazione civile somala in termini di esposizione al pericolo, di ritardo nello sviluppo e di interruzione della consegna degli aiuti alimentari e di altre missioni umanitarie,
- J. considerando che nel 2007 è stato riportato che 20 membri d'equipaggio sono stati assassinati, 153 feriti o aggrediti e 194 rapiti,
- K. considerando che per reagire all'aggravamento del fenomeno il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sta ora lavorando a una nuova risoluzione per mobilitare la comunità internazionale al fine di applicare meglio gli strumenti di repressione e di prevenzione esistenti, nel quadro del diritto del mare o nel contesto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza,
 - 1. invita il Governo federale di transizione somalo, in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Unione africana, a considerare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata compiuti al largo della costa somala contro imbarcazioni che trasportano aiuti umanitari alla stregua di atti criminali che devono essere contrastati arrestando i responsabili nel quadro del diritto internazionale in vigore;
 - 2. prende atto dell'azione comune 2008/749/PESC che istituisce un'azione di coordinamento militare a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO);
 - 3. chiede agli Stati membri che siedono nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di rinnovare le autorizzazioni accordate nella risoluzione 1816 (2008) conformemente all'obiettivo della risoluzione 1838 (2008);
 - 4. invita la Commissione a cercare modalità atte a fornire protezione contro la pirateria per i pescherecci battenti bandiera dell'Unione europea o altra bandiera che operano nelle acque internazionali dell'oceano Indiano nord-occidentale, se possibile mediante la cooperazione con la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano;
 - 5. si rammarica del fatto che il Consiglio non abbia consultato il Parlamento in merito alla decisione di lanciare tale operazione della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e invita il Consiglio a fornire al Parlamento le informazioni relative alla portata di tale azione

e ai compiti esatti che la "cellula di coordinamento dell'UE" del Consiglio europeo svolgerà a sostegno della missione marittima della PESD denominata EU NAVCO;

6. invita il Consiglio ad operare una netta distinzione tra il futuro mandato della PESD e le misure di lotta contro la pirateria attuate dai suoi Stati membri nel quadro dell'operazione "Enduring Freedom" nel Corno d'Africa al fine di contrastare le attività terroristiche; chiede orientamenti chiari in relazione all'arresto e ai procedimenti penali dei pirati fermati; invita il Consiglio ad evitare qualsiasi coinvolgimento di EU NAVCO nel conflitto in corso in Somalia; chiede un coordinamento efficace con le altre navi, in particolare statunitensi e russe, presenti nella regione;
7. invita il Consiglio e la Commissione a garantire che gli strumenti giuridici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) che riguardano la pirateria e le rapine a mano armata siano riveduti e aggiornati quanto prima al fine di perseguire e condannare gli autori di tali crimini;
8. invita il Consiglio e la Commissione a incoraggiare gli Stati costieri e tutti gli Stati membri a ratificare il protocollo del 2005 alla convenzione delle Nazioni Unite per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima;
9. invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a recepire quanto prima nei loro ordinamenti giuridici interni le disposizioni pertinenti delle Convenzioni UNCLOS e SUA che consentono una chiara definizione delle giurisdizioni e dunque di garantire le azioni penali nella massima sicurezza giuridica in caso di cattura di pirati o di autori di atti di aggressione a mano armata in mare;
10. plaude all'intenzione della Commissione di migliorare il coordinamento con le agenzie europee incaricate del controllo marittimo, ponendo l'accento sulla prevenzione delle attività illegali (tratta di esseri umani e traffico di droga nonché immigrazione illegale) in particolare nelle acque internazionali; sollecita il Consiglio a non mettere sullo stesso piano la sfida del terrorismo e la questione dell'immigrazione illegale nonché il traffico di droga e la tratta di esseri umani;
11. plaude all'iniziativa della Commissione di promuovere dei negoziati per una migliore gestione dello spazio marittimo con i paesi terzi e appoggia decisamente la cooperazione rafforzata con i paesi vicini per la tutela dei mari al di là delle giurisdizioni nazionali;
12. condanna categoricamente il commercio di armi e munizioni con bande organizzate che commettono atti di pirateria; chiede alle organizzazioni internazionali competenti di raccomandare misure adeguate per impedire che le armi giungano nelle mani di tali gruppi dediti alla pirateria;
13. invita la Commissione a informare il Parlamento in merito a qualsiasi decisione relativa al finanziamento di progetti concernenti le rotte marittime a rischio nelle acque del Corno d'Africa, dello stretto di Bab el-Mandeb e del Golfo di Aden;
14. invita la Commissione a considerare le modalità di un sostegno pratico da fornire all'IMO per l'attuazione della sua agenda di Sana'a e Dar es Salaam e in particolare per l'istituzione di un centro regionale di informazione marittima o di un sistema ad esso correlato;
15. si compiace dei progressi compiuti dal Consiglio europeo nella preparazione di un'operazione navale dell'Unione europea contro la pirateria al fine di garantire la sicurezza

- delle navi mercantili in transito all'interno di un corridoio navale nel golfo di Aden;
16. deplora che l'azione del Consiglio non riguardi le zone di pesca di tale regione e chiede che siano prese rapidamente misure in tal senso;
 17. invita la Commissione a istituire appena possibile, nel quadro della nuova politica marittima integrata, un sistema comunitario di cooperazione e di coordinamento reciproco, che consentirebbe alle navi militari battenti bandiera di uno Stato membro dispiegate nelle acque internazionali di proteggere i pescherecci e le navi mercantili di altri Stati membri;
 18. si compiace pertanto dell'adozione di un emendamento in prima lettura del Parlamento al bilancio generale dell'Unione 2009, inteso a creare una nuova linea di bilancio destinata a finanziare un progetto pilota che dovrebbe analizzare le possibilità di finanziare, gestire e coordinare un piano d'azione comunitario per proteggere le imbarcazioni comunitarie che transitano o che operano in zone minacciate dalla pirateria internazionale;
 19. esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri ad appoggiare attivamente, nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'IMO, l'iniziativa promossa da vari Stati membri di estendere il diritto di inseguimento per via marittima o aerea alle acque territoriali degli Stati costieri, previo consenso degli Stati interessati, e di sviluppare un meccanismo di reciproca assistenza contro i casi di pirateria marittima; chiede altresì alla Commissione e agli Stati membri di operare in modo dinamico per assicurare l'adozione di una nuova risoluzione delle Nazioni Unite dato che la risoluzione 1816 (2008) scade il 2 dicembre 2008;
 20. auspica che la Commissione e le Nazioni Unite non trascurino, contestualmente alla sicurezza dei convogli e all'esercizio del loro diritto di inseguimento nei confronti degli aggressori, la via della cooperazione e della normalizzazione politica con gli Stati della regione al fine di permettere loro di prevenire e combattere meglio la criminalità marittima e i molteplici fattori alla sua origine;
 21. invita il Consiglio e gli Stati membri a illustrare gli obiettivi dell'operazione navale militare dell'Unione europea nel quadro della risoluzione 1816 del Consiglio delle Nazioni Unite, intesa ad arrestare il fenomeno della pirateria e delle rapine a mano armata al largo delle coste della Somalia; riconosce che le risoluzioni 1816 (2008) e 1838 (2008) sono state redatte ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite quale unico modo per legittimare l'uso della forza; sottolinea tuttavia che gli atti di pirateria e gli atti contro la pirateria non devono in nessun caso essere considerati come atti di guerra; invita il Consiglio europeo a considerare la pirateria come un atto criminale nel quadro del diritto internazionale esistente;
 22. chiede al Consiglio di fare tutto il possibile per identificare e smantellare le reti di criminalità organizzata che traggono profitto da tali azioni;
 23. chiede alla Commissione e alla comunità internazionale di dispiegare tutti i mezzi umani e finanziari necessari per contribuire all'instaurazione di un regime democratico e stabile in Somalia e per lottare efficacemente nel lungo termine contro la pirateria in alto mare;
 24. invita il Consiglio e gli Stati membri ad adottare regole d'ingaggio chiare e giuridicamente ineccepibili per le forze navali impegnate in tali operazioni;
 25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.



Resolution 1816 (2008)

**Adopted by the Security Council at its 5902nd meeting on
2 June 2008**

The Security Council,

Recalling its previous resolutions and the statements of its President concerning the situation in Somalia,

Gravely concerned by the threat that acts of piracy and armed robbery against vessels pose to the prompt, safe and effective delivery of humanitarian aid to Somalia, the safety of commercial maritime routes and to international navigation,

Expressing its concerns at the quarterly reports from the International Maritime Organization (IMO) since 2005, which provide evidence of continuing piracy and armed robbery in particular in the waters off the coast of Somalia,

Affirming that international law, as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (“the Convention”), sets out the legal framework applicable to combating piracy and armed robbery, as well as other ocean activities,

Reaffirming the relevant provisions of international law with respect to the repression of piracy, including the Convention, and *recalling* that they provide guiding principles for cooperation to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any state, including but not limited to boarding, searching, and seizing vessels engaged in or suspected of engaging in acts of piracy, and to apprehending persons engaged in such acts with a view to such persons being prosecuted,

Reaffirming its respect for the sovereignty, territorial integrity, political independence and unity of Somalia,

Taking into account the crisis situation in Somalia, and the lack of capacity of the Transitional Federal Government (TFG) to interdict pirates or patrol and secure either the international sea lanes off the coast of Somalia or Somalia’s territorial waters,

* Reissued for technical reasons.



Deploring the recent incidents of attacks upon and hijacking of vessels in the territorial waters and on the high seas off the coast of Somalia including attacks upon and hijackings of vessels operated by the World Food Program and numerous commercial vessels and the serious adverse impact of these attacks on the prompt, safe and effective delivery of food aid and other humanitarian assistance to the people of Somalia, and the grave dangers they pose to vessels, crews, passengers, and cargo,

Noting the letters to the Secretary-General from the Secretary-General of the IMO dated 5 July 2007 and 18 September 2007 regarding the piracy problems off the coast of Somalia and the IMO Assembly resolution A.1002 (25), which strongly urged Governments to increase their efforts to prevent and repress, within the provisions of international law, acts of piracy and armed robbery against vessels irrespective of where such acts occur, and *recalling* the joint communiqué of the IMO and the World Food Programme of 10 July 2007,

Taking note of the Secretary-General's letter of 9 November 2007 to the President of the Security Council reporting that the Transitional Federal Government of Somalia (TFG) needs and would welcome international assistance to address the problem,

Taking further note of the letter from the Permanent Representative of the Somali Republic to the United Nations to the President of the Security Council dated 27 February 2008, conveying the consent of the TFG to the Security Council for urgent assistance in securing the territorial and international waters off the coast of Somalia for the safe conduct of shipping and navigation,

Determining that the incidents of piracy and armed robbery against vessels in the territorial waters of Somalia and the high seas off the coast of Somalia exacerbate the situation in Somalia which continues to constitute a threat to international peace and security in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Condemns and deplors* all acts of piracy and armed robbery against vessels in territorial waters and the high seas off the coast of Somalia;

2. *Urges* States whose naval vessels and military aircraft operate on the high seas and airspace off the coast of Somalia to be vigilant to acts of piracy and armed robbery and, in this context, *encourages*, in particular, States interested in the use of commercial maritime routes off the coast of Somalia, to increase and coordinate their efforts to deter acts of piracy and armed robbery at sea in cooperation with the TFG;

3. *Urges* all States to cooperate with each other, with the IMO and, as appropriate, with the relevant regional organizations in connection with, and share information about, acts of piracy and armed robbery in the territorial waters and on the high seas off the coast of Somalia, and to render assistance to vessels threatened by or under attack by pirates or armed robbers, in accordance with relevant international law;

4. *Further urges* States to work in cooperation with interested organizations, including the IMO, to ensure that vessels entitled to fly their flag receive appropriate guidance and training on avoidance, evasion, and defensive techniques and to avoid the area whenever possible;

5. *Calls upon* States and interested organizations, including the IMO, to provide technical assistance to Somalia and nearby coastal States upon their request to enhance the capacity of these States to ensure coastal and maritime security, including combating piracy and armed robbery off the Somali and nearby coastlines;

6. *Affirms* that the measures imposed by paragraph 5 of resolution 733 (1992) and further elaborated upon by paragraphs 1 and 2 of resolution 1425 (2002) do not apply to supplies of technical assistance to Somalia solely for the purposes set out in paragraph 5 above which have been exempted from those measures in accordance with the procedure set out in paragraphs 11 (b) and 12 of resolution 1772 (2007);

7. *Decides* that for a period of six months from the date of this resolution, States cooperating with the TFG in the fight against piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, for which advance notification has been provided by the TFG to the Secretary-General, may:

(a) Enter the territorial waters of Somalia for the purpose of repressing acts of piracy and armed robbery at sea, in a manner consistent with such action permitted on the high seas with respect to piracy under relevant international law; and

(b) Use, within the territorial waters of Somalia, in a manner consistent with action permitted on the high seas with respect to piracy under relevant international law, all necessary means to repress acts of piracy and armed robbery;

8. *Requests* that cooperating states take appropriate steps to ensure that the activities they undertake pursuant to the authorization in paragraph 7 do not have the practical effect of denying or impairing the right of innocent passage to the ships of any third State;

9. *Affirms* that the authorization provided in this resolution applies only with respect to the situation in Somalia and shall not affect the rights or obligations or responsibilities of member states under international law, including any rights or obligations under the Convention, with respect to any other situation, and underscores in particular that it shall not be considered as establishing customary international law, and affirms further that this authorization has been provided only following receipt of the letter from the Permanent Representative of the Somalia Republic to the United Nations to the President of the Security Council dated 27 February 2008 conveying the consent of the TFG;

10. *Calls upon* States to coordinate their actions with other participating States taken pursuant to paragraphs 5 and 7 above;

11. *Calls upon* all States, and in particular flag, port and coastal States, States of the nationality of victims and perpetrators or piracy and armed robbery, and other States with relevant jurisdiction under international law and national legislation, to cooperate in determining jurisdiction, and in the investigation and prosecution of persons responsible for acts of piracy and armed robbery off the coast of Somalia, consistent with applicable international law including international human rights law, and to render assistance by, among other actions, providing disposition and logistics assistance with respect to persons under their jurisdiction and control, such victims and witnesses and persons detained as a result of operations conducted under this resolution;

12. *Requests* States cooperating with the TFG to inform the Security Council within 3 months of the progress of actions undertaken in the exercise of the authority provided in paragraph 7 above;

13. *Requests* the Secretary-General to report to the Security Council within 5 months of adoption of this resolution on the implementation of this resolution and on the situation with respect to piracy and armed robbery in territorial waters and the high seas off the coast of Somalia;

14. *Requests* the Secretary-General of the IMO to brief the Council on the basis of cases brought to his attention by the agreement of all affected coastal states, and duly taking into account the existing bilateral and regional cooperative arrangements, on the situation with respect to piracy and armed robbery;

15. *Expresses* its intention to review the situation and consider, as appropriate, renewing the authority provided in paragraph 7 above for additional periods upon the request of the TFG;

16. *Decides* to remain seized of the matter.

**Security Council**Distr.: General
16 December 2008

Resolution 1851 (2008)**Adopted by the Security Council at its 6046th meeting, on
16 December 2008**

The Security Council,

Recalling its previous resolutions concerning the situation in Somalia, especially resolutions 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1844 (2008), and 1846 (2008),

Continuing to be gravely concerned by the dramatic increase in the incidents of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia in the last six months, and by the threat that piracy and armed robbery at sea against vessels pose to the prompt, safe and effective delivery of humanitarian aid to Somalia, and *noting* that pirate attacks off the coast of Somalia have become more sophisticated and daring and have expanded in their geographic scope, notably evidenced by the hijacking of the M/V Sirius Star 500 nautical miles off the coast of Kenya and subsequent unsuccessful attempts well east of Tanzania,

Reaffirming its respect for the sovereignty, territorial integrity, political independence and unity of Somalia, including Somalia's rights with respect to offshore natural resources, including fisheries, in accordance with international law,

Further reaffirming that international law, as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS), sets out the legal framework applicable to combating piracy and armed robbery at sea, as well as other ocean activities,

Again taking into account the crisis situation in Somalia, and the lack of capacity of the Transitional Federal Government (TFG) to interdict, or upon interdiction to prosecute pirates or to patrol and secure the waters off the coast of Somalia, including the international sea lanes and Somalia's territorial waters,

Noting the several requests from the TFG for international assistance to counter piracy off its coast, including the letter of 9 December 2008 from the President of Somalia requesting the international community to assist the TFG in taking all necessary measures to interdict those who use Somali territory and airspace to plan, facilitate or undertake acts of piracy and armed robbery at sea, and the 1 September 2008 letter from the President of Somalia to the Secretary-General of the UN expressing the appreciation of the TFG to the Security Council for its assistance and expressing the TFG's willingness to consider working with other



States and regional organizations to combat piracy and armed robbery off the coast of Somalia,

Welcoming the launching of the EU operation Atalanta to combat piracy off the coast of Somalia and to protect vulnerable ships bound for Somalia, as well as the efforts by the North Atlantic Treaty Organization, and other States acting in a national capacity in cooperation with the TFG to suppress piracy off the coast of Somalia,

Also welcoming the recent initiatives of the Governments of Egypt, Kenya, and the Secretary-General's Special Representative for Somalia, and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) to achieve effective measures to remedy the causes, capabilities, and incidents of piracy and armed robbery off the coast of Somalia, and *emphasizing* the need for current and future counter-piracy operations to effectively coordinate their activities,

Noting with concern that the lack of capacity, domestic legislation, and clarity about how to dispose of pirates after their capture, has hindered more robust international action against the pirates off the coast of Somalia and in some cases led to pirates being released without facing justice, and *reiterating* that the 1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation ("SUA Convention") provides for parties to create criminal offences, establish jurisdiction, and accept delivery of persons responsible for or suspected of seizing or exercising control over a ship by force or threat thereof or any other form of intimidation,

Welcoming the report of the Monitoring Group on Somalia of 20 November 2008 (S/2008/769), and *noting* the role piracy may play in financing embargo violations by armed groups,

Determining that the incidents of piracy and armed robbery at sea in the waters off the coast of Somalia exacerbate the situation in Somalia which continues to constitute a threat to international peace and security in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Reiterates* that it condemns and deplors all acts of piracy and armed robbery against vessels in waters off the coast of Somalia;

2. *Calls* upon States, regional and international organizations that have the capacity to do so, to take part actively in the fight against piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, in particular, consistent with this resolution, resolution 1846 (2008), and international law, by deploying naval vessels and military aircraft and through seizure and disposition of boats, vessels, arms and other related equipment used in the commission of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, or for which there are reasonable grounds for suspecting such use;

3. *Invites* all States and regional organizations fighting piracy off the coast of Somalia to conclude special agreements or arrangements with countries willing to take custody of pirates in order to embark law enforcement officials ("shipriders") from the latter countries, in particular countries in the region, to facilitate the investigation and prosecution of persons detained as a result of operations conducted under this resolution for acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, provided that the advance consent of the TFG is obtained for the

exercise of third state jurisdiction by shipriders in Somali territorial waters and that such agreements or arrangements do not prejudice the effective implementation of the SUA Convention;

4. *Encourages* all States and regional organizations fighting piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia to establish an international cooperation mechanism to act as a common point of contact between and among states, regional and international organizations on all aspects of combating piracy and armed robbery at sea off Somalia's coast; and *recalls* that future recommendations on ways to ensure the long-term security of international navigation off the coast of Somalia, including the long-term security of WFP maritime deliveries to Somalia and a possible coordination and leadership role for the United Nations in this regard to rally Member States and regional organizations to counter piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia are to be detailed in a report by the Secretary-General no later than three months after the adoption of resolution 1846;

5. *Further encourages* all states and regional organizations fighting piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia to consider creating a centre in the region to coordinate information relevant to piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, to increase regional capacity with assistance of UNODC to arrange effective shiprider agreements or arrangements consistent with UNCLOS and to implement the SUA Convention, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and other relevant instruments to which States in the region are party, in order to effectively investigate and prosecute piracy and armed robbery at sea offences;

6. In response to the letter from the TFG of 9 December 2008, *encourages* Member States to continue to cooperate with the TFG in the fight against piracy and armed robbery at sea, *notes* the primary role of the TFG in rooting out piracy and armed robbery at sea, and *decides* that for a period of twelve months from the date of adoption of resolution 1846, States and regional organizations cooperating in the fight against piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia for which advance notification has been provided by the TFG to the Secretary-General may undertake all necessary measures that are appropriate in Somalia, for the purpose of suppressing acts of piracy and armed robbery at sea, pursuant to the request of the TFG, provided, however, that any measures undertaken pursuant to the authority of this paragraph shall be undertaken consistent with applicable international humanitarian and human rights law;

7. *Calls on* Member States to assist the TFG, at its request and with notification to the Secretary-General, to strengthen its operational capacity to bring to justice those who are using Somali territory to plan, facilitate or undertake criminal acts of piracy and armed robbery at sea, and *stresses* that any measures undertaken pursuant to this paragraph shall be consistent with applicable international human rights law;

8. *Welcomes* the communiqué issued by the International Conference on Piracy around Somalia held in Nairobi, Kenya, on 11 December 2008 and *encourages* Member States to work to enhance the capacity of relevant states in the region to combat piracy, including judicial capacity;

9. *Notes* with concern the findings contained in the 20 November 2008 report of the Monitoring Group on Somalia that escalating ransom payments are fuelling the growth of piracy in waters off the coast of Somalia, and that the lack of enforcement of the arms embargo established by resolution 733 (1992) has permitted ready access to the arms and ammunition used by the pirates and driven in part the phenomenal growth in piracy;

10. *Affirms* that the authorization provided in this resolution apply only with respect to the situation in Somalia and shall not affect the rights or obligations or responsibilities of Member States under international law, including any rights or obligations under UNCLOS, with respect to any other situation, and underscores in particular that this resolution shall not be considered as establishing customary international law, and *affirms further* that such authorizations have been provided only following the receipt of the 9 December 2008 letter conveying the consent of the TFG;

11. *Affirms* that the measures imposed by paragraph 5 of resolution 733 (1992) and further elaborated upon by paragraphs 1 and 2 of resolution 1425 (2002) shall not apply to weapons and military equipment destined for the sole use of Member States and regional organizations undertaking measures in accordance with paragraph 6 above;

12. *Urges* States in collaboration with the shipping and insurance industries, and the IMO to continue to develop avoidance, evasion, and defensive best practices and advisories to take when under attack or when sailing in waters off the coast of Somalia, and *further urges* States to make their citizens and vessels available for forensic investigation as appropriate at the first port of call immediately following an act or attempted act of piracy or armed robbery at sea or release from captivity;

13. *Decides* to remain seized of the matter.



Security Council

Distr.: General
26 May 2009

Resolution 1872 (2009)

**Adopted by the Security Council at its 6127th meeting, on
26 May 2009**

The Security Council,

Recalling all its previous resolutions and statements of its President concerning the situation in Somalia,

Recalling its resolutions 1325 (2000) and 1820 (2008) on women and peace and security, 1674 (2006) and 1738 (2006) on the protection of civilians in armed conflict, and 1539 (2004) and 1612 (2005) on children and armed conflict,

Reaffirming its respect for the sovereignty, territorial integrity, political independence and unity of Somalia,

Reiterating its commitment to a comprehensive and lasting settlement of the situation in Somalia,

Further reaffirming that the Djibouti Agreement represents the basis for a resolution of the conflict in Somalia, and *stressing* the importance of broad-based and representative institutions reached through a political process ultimately inclusive of all,

Welcoming in this regard the election by the Transitional Federal Parliament of Sheikh Sharif Sheikh Ahmed as President of Somalia, the subsequent appointment of a new Unity Cabinet under the Transitional Federal Government, and its relocation to Mogadishu,

Commending the contribution of the African Union Mission to Somalia (AMISOM) to lasting peace and stability in Somalia, *expressing* its appreciation for the continued commitment of troops to AMISOM by the Governments of Uganda and Burundi, and *condemning* any hostilities towards AMISOM and the Transitional Federal Government,

Commending the Special Representative of the Secretary-General, Mr. Ahmedou Ould-Abdallah, and *reaffirming* its strong support for his efforts,

Stressing the importance of the re-establishment, training, equipping and retention of Somali security forces, which is vital for the long-term stability of Somalia, and *welcoming* President Sheikh Sharif Sheikh Ahmed's focus on peace through strengthening the security sector, as his government's leading priority,



Reiterating its serious concern at the renewed fighting in Somalia and *reaffirming* its support for the Transitional Federal Government,

Reiterating its serious concern at the worsening humanitarian situation in Somalia and *calling on* all Member States to contribute to current and future consolidated humanitarian appeals,

Recognizing the commitment of the Transitional Federal Government to address the humanitarian situation in Somalia and *encouraging* it to continue to work with the United Nations to build the capacity of its institutions to this end,

Expressing its concern that serious crimes, in particular killing and maiming, have been committed against civilians and humanitarian staff, in the ongoing conflict in Somalia and *reaffirming* the importance of the fight against impunity,

Recalling its resolution 1844 (2008), imposing measures against those individuals or entities who have been designated as engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Somalia, acting in violation of the arms embargo or obstructing humanitarian assistance to Somalia,

Recognizing that the ongoing instability in Somalia contributes to the problem of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, *stressing* the need for a comprehensive response by the international community to tackle piracy and its underlying causes, and *welcoming* the efforts of the Contact Group for Piracy off the Coast of Somalia, States and international and regional organizations,

Welcoming the Secretary-General's report (S/2009/210) and its recommendations for continued action on the political, security and recovery tracks by the Transitional Federal Government with the support of the international community,

Determining that the situation in Somalia constitutes a threat to international peace and security in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Calls* on all Somali parties to support the Djibouti Agreement, and *welcomes in this regard*, President Sheikh Sharif Sheikh Ahmed's call for all opposition groups to support this process;

2. *Requests* the Secretary-General, through his Special Representative for Somalia, to work with the international community to continue to facilitate reconciliation;

3. *Requests* the Secretary-General to include in his next report recommendations on ways to strengthen the Djibouti peace process;

4. *Underlines* the crucial importance of all parties taking appropriate measures to ensure, without delay, unhindered humanitarian access and assistance to the Somali people;

5. *Condemns* the recent resurgence in fighting and *calls* for the end of all hostilities, acts of armed confrontation and efforts to undermine the Transitional Federal Government;

6. *Emphasizes* that Somalia's long-term security rests with the effective development by the Transitional Federal Government of the National Security Force

and the Somali Police Force, in the framework of the Djibouti Agreement and in line with a national security strategy;

7. *Welcomes* the International Conference on Somalia held in Brussels on 23 April 2009 in support of the Somali security institutions and AMISOM;

8. *Urges* Member States, regional and international organizations to contribute generously to the United Nations Trust Fund for the Somali security institutions, and to offer technical assistance for the training and equipping of the Somali security forces, consistent with paragraphs 11 (b) and 12 of resolution 1772 (2007);

9. *Requests* the Secretary-General to continue to assist the Transitional Federal Government in developing the transitional security institutions, including the Somali Police Force and the National Security Force, and further requests the Secretary-General to support the Transitional Federal Government in developing a national security strategy including plans for combating illicit arms trafficking, disarmament, demobilization and reintegration (DDR), justice and corrections capacities;

10. *Calls* on the Transitional Federal Government to develop, in the context of the national security strategy outlined above, the legal and policy framework for the operation of its security forces including governance, vetting and oversight mechanisms, ensuring respect for the rule of law and the protection of human rights;

11. *Recalls* its statement of intent regarding the establishment of a United Nations peacekeeping operation as expressed in resolution 1863 (2009);

12. *Notes* that any decision to deploy such an operation would take into account inter alia the conditions set out in the Secretary-General's report (S/2009/210);

13. *Requests* the Secretary-General to take the steps identified in his report in paragraphs 82-86, subject to the conditions in his report, and to report on progress by 30 September 2009, and again by 31 December 2009; and expresses its intention to review the situation;

14. *Affirms* that the measures imposed by paragraph 5 of resolution 733 (1992) and further elaborated upon by paragraphs 1 and 2 of resolution 1425 (2002) shall not apply to supplies and technical assistance provided in accordance with paragraph 11 (b) of resolution 1772 (2007) to the Transitional Federal Government for the purposes of the development of its security sector institutions, consistent with the Djibouti peace process and subject to the notification procedure set out in paragraph 12 of resolution 1772 (2007);

15. *Requests* the African Union to maintain and enhance AMISOM's deployment in Somalia in order to carry out its mandate as set out in paragraph 9 of resolution 1772 (2007), *welcomes* its efforts to protect the airport, seaport and other strategic areas in Mogadishu; and *encourages* it to continue to assist the Transitional Federal Government in the establishment of the National Security Force and the Somali Force;

16. *Decides* to authorize the Member States of the African Union to maintain AMISOM until 31 January 2010 to carry out its existing mandate;

17. *Requests* the Secretary-General to continue to provide a logistical support package for AMISOM comprising equipment and services but not including the transfer of funds, as described in his letter (S/2009/60) to AMISOM, until 31 January 2010; and *further requests* the Secretary-General to include in the reports requested in paragraph 13 above an update on the deployment of this package;

18. *Requests* AMISOM to ensure that all equipment and services provided under the support package are used in a transparent and effective manner for their designated purposes, and *further requests* the African Union to report to the Secretary-General on the usage of such equipment and services in accordance with the Memorandum of Understanding to be established between the United Nations and the African Union based on appropriate internal control procedures;

19. *Requests* the Secretary-General to continue to provide technical and expert advice to the African Union in the planning and deployment of AMISOM through the existing United Nations planning team in Addis Ababa;

20. *Urges* Member States, regional and international organizations to contribute generously to the United Nations Trust Fund for AMISOM while noting that the existence of the trust fund does not preclude the conclusion of direct bilateral arrangements in support of AMISOM;

21. *Requests* the Secretary-General, through his Special Representative for Somalia and the United Nations Political Office for Somalia (UNPOS), to coordinate effectively and develop an integrated approach to all activities of the United Nations system in Somalia, to provide good offices and political support for the efforts to establish lasting peace and stability in Somalia and to mobilize resources and support from the international community for both the immediate recovery and long-term economic development of Somalia;

22. *Requests* the Secretary-General, through his Special Representative for Somalia and UNPOS, to work with the Transitional Federal Government to develop its capacity to address human rights issues and to support the Justice and Reconciliation Working Group to counter impunity;

23. *Requests* the Secretary-General to expedite the proposed deployment of elements of UNPOS and other United Nations offices and agencies, including the United Nations Support Office for AMISOM (UNSOA), to Mogadishu consistent with the security conditions, as outlined in his report (S/2009/210);

24. *Decides* to remain actively seized of the matter.

